



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 302/18/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 29 marzo 2018 con il quale sono state fissate per il giorno 10 giugno 2018 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 24 giugno 2018 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 205/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018”*;

VISTA la nota del 6 giugno 2018 (prot. n. 45385) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Giunta regionale del Veneto a seguito della segnalazione presentata dal sig. Leo Oliviero, candidato alla carica di Sindaco del Comune di San Donà di Piave, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Amministrazione regionale in relazione ad un comunicato stampa pubblicato sul sito della Regione Veneto e, in particolare della Giunta regionale con una foto allegata che *“vede come protagonista il Vice Governatore della Regione Veneto [...] in visita ufficiale presso l'azienda Alimenta [...] unitamente*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

al candidato Sindaco di San Donà di Piave Francesca Pilla”. In particolare, il Comitato, nel prendere atto che il comunicato stampa oggetto della segnalazione è stato rimosso, ha proposto all’unanimità l’archiviazione per adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 31 maggio 2018 con la quale il Segretario generale vicario della Giunta regionale ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *«il comunicato stampa “Vicepresidente Regione in visita all’azienda Alimenta” pubblicato in data 29 maggio 2018 sulle pagine del sito internet della Giunta regionale, non sembra violare il requisito di impersonalità previsto dalla normativa di cui all’articolo 9 della legge 28/2000 dato che il nome del Vicepresidente non compare nel comunicato e la foto pubblicata ha dimensioni così ridotte da rendere praticamente irricognoscibile il Vicepresidente stesso»;*
- *“tuttavia [...] il competente ufficio ha già provveduto a rimuovere il comunicato stampa sopracitato”;*

PRESA VISIONE di copia del comunicato stampa, oggetto di segnalazione, allegato alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00, nel sancire il divieto di comunicazione istituzionale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali indette per il giorno 10 giugno 2018 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, sul presupposto della valenza locale di tali consultazioni, l'Autorità, con la delibera n. 205/18/CONS, ha limitato l'ambito di applicazione delle disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, all'emittenza radiotelevisiva privata e agli editori di giornali quotidiani e periodici negli ambiti locali interessati dal voto;

RILEVATO che, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000, con riferimento alle consultazioni elettorali per le elezioni amministrative del 10 giugno 2018, trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse, fra le quali non è inclusa la Regione Veneto;

RITENUTA, pertanto, per le ragioni esposte, la non applicabilità alle iniziative di comunicazione istituzionale della Giunta regionale del Veneto del disposto dell'art. 9 della citata legge n. 28/2000;

RITENUTO di disporre archiviazione del procedimento avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per non luogo a procedere;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla Giunta regionale del Veneto e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi